

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

RB SPA , con sede legale in Mirandola (MO), via L. Gavioli, 1, codice fiscale e partita Iva 00353100365, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 155805, rappresentata da Sig. Ivo Busoli, in qualità di legale rappresentante, da un lato;
е
partita Iva, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, rappresentata dal Sig, in qualità di, dall'altro lato;
premesso che
 le Parti hanno manifestato interesse reciproco a collaborare al fine del proficuo svolgimento delle rispettive attività d'impresa; scopo del presente accordo è la piena tutela di tutte le informazioni di natura riservata ("Informazioni Confidenziali") che RB SPA ha rivelato o rileverà a
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. – <u>Informazioni Confidenziali</u>
1.1 Ai fini del presente accordo, per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni di natura commerciale e/o tecnica, in qualunque forma (scritta, su supporto informatico o altro, orali, ecc.) comunicate da RB SPA a, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a progetti, pianificazioni, specifiche, disegni, vendite, prezzi, ricerche, attrezzature, processi produttivi, dipendenti, clienti, fornitori, altre persone con cui RB SPA intrattiene relazioni d'affari.
Articolo 2. – Obbligo di non divulgazione 2.1
 2.3.– Senza che ciò costituisca limitazione di quanto precede,

svolgimento delle attività concordate tra le Parti, previa, comunque, autorizzazione scritta di RB SPA;

- (c) non utilizzare le Informazioni Confidenziali, se non nei limiti di cui al presente accordo e per effettiva necessità, al fine di portare a termine le attività concordate tra le Parti;
- (d) in ogni caso, non rivelare, né direttamente né indirettamente, riferire, pubblicare, divulgare, trasferire o in altro modo impiegare le Informazioni Confidenziali, fatta eccezione per i casi specificamente autorizzati per iscritto da RB SPA e comunque in conformità con il presente accordo;
- (e) non utilizzare nessuna delle Informazioni Confidenziali per concorrere in modo sleale od ottenere indebiti vantaggi a danno di RB SPA;
- (f) restringere l'accesso alle Informazioni Confidenziali a coloro che, nell'ambito del proprio personale dipendente ad ogni livello e/o dei propri collaboratori esterni, ne abbiano effettiva necessità per portare a termine le attività concordate; a tali soggetti, comunque, XX potrà consentire l'accesso alle Informazioni Confidenziali, nei limiti di cui al presente accordo, solo dopo che, comunicato per iscritto ogni singolo nominativo ad RB SPA, quest'ultima abbia con esso sottoscritto un accordo di riservatezza;
- (g) informare comunque ciascuna delle persone cui è stato dato accesso alle Informazioni Confidenziali che è severamente vietato fare uso, pubblicare o in qualche altro modo divulgare ad altri, o permettere ad altri di utilizzare a proprio beneficio e/o a danno di RB SPA, le Informazioni Confidenziali:
- (h) nel caso in cui venisse a conoscenza della perdita o di una diffusione non autorizzata di Informazioni Confidenziali, in qualunque modo esse si siano verificate, informarne immediatamente RB SPA, fornendo a quest'ultima la massima collaborazione al fine del loro pronto recupero;
- (i) soddisfare qualunque altra ragionevole misura di sicurezza richiesta da RB SPA.

Articolo 3. - Eccezioni

Gli obblighi di segretezza sopra riportati non si applicheranno per le Informazioni Confidenziali che:

- 1) sono già, o diventino in un secondo momento, di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione delle clausole del presente Accordo, ma per una delle seguenti cause:
- (a) ne era in possesso con pieno diritto di divulgarle prima di averle ricevute da RB SPA, come attestato da documenti scritti;
- (b) le ha ricevute da terzi, senza restrizioni di divulgazione;
- (c) entrambe le parti sono d'accordo di renderle pubbliche;
- 2) debbono essere divulgate per legge o in seguito ad una legittima richiesta in tal senso da parte di autorità statali nazionali, estere o comunitarie. In tal caso, la parte interessata dovrà adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che i terzi ai quali tale comunicazione dovrà essere effettuata mantengano quanto più possibile riservate tali informazioni. Inoltre dovrà essere dato avviso immediato per iscritto, attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione, a RB SPA, affinché questa possa valutare le misure che riterrà più opportune. Infine, resta inteso che la parte soggetta all'obbligo di divulgazione dovrà limitarsi a comunicare solo ed unicamente le informazioni richieste.

Articolo 4. – Restituzione delle Informazioni Confidenziali

Alla scadenza del presente Accordo, ovvero anche prima della scadenza, su richiesta scritta di RB SPA,...... consegnerà prontamente a RB SPA tutte le registrazioni, le annotazioni, i documenti e altro materiale scritto, stampato, contenuto su supporto informatico o su qualunque altro supporto, che sia in suo possesso e che contenga le Informazioni Confidenziali e ne cesserà immediatamente ogni uso.

Articolo 5. – Nessun diritto relativamente alle Informazioni Confidenziali

5.1. –	riconosce che F	RB SPA nor	n gli concede	alcuna li	cenza, né	esplicita né
implicita, né in generale alcun	diritto di utilizzar	e le Informa	zioni Confide	enziali.		

5.2. – RB SPA rimane titolare di tutti i diritti derivanti dal brevetto, dalla proprietà, dal marchio depositato, dal segreto commerciale e da ogni altra normativa a tutela della proprietà delle Informazioni Confidenziali. Nulla nel presente accordo servirà a costituire a favore di................................... diritti di proprietà o altri diritti relativamente alle Informazioni Confidenziali.

Articolo 6. - Obbligo di non concorrenza

Articolo 7. - Durata e Scadenza

Il presente Accordo avrà effetto a partire dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di anni 5 (cinque). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato per un ugual periodo, in mancanza di disdetta, da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata a.r., all'altra Parte, con un preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza originaria o prorogata.

Articolo 8. - Risarcimenti

- 8.1. prende atto e riconosce che qualsiasi divulgazione o appropriazione senza titolo delle Informazioni Confidenziali in violazione del presente accordo, o la violazione delle clausole del presente accordo può causare a RB SPA danni ingenti; pertanto, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente accordo, RB SPA potrà ricorrere alla competente autorità giudiziaria per chiedere la cessazione delle violazioni ed il risarcimento del danno subito, ferma restando ogni altra tutela prevista dalla legge.
- 8.2. si obbliga sin d'ora a tenere indenne RB SPA da tutti i danni che essa abbia a subire in conseguenza della violazione da parte di delle clausole del presente accordo.

Articolo 9. – Varie

- 9.2. Qualsiasi modifica a questo contratto dovrà, sotto pena di invalidità, essere espressa e risultare da atto scritto firmato da entrambe le Parti. Questo contratto supera, annulla e sostituisce, con effetto novativo, ogni e qualsiasi precedente intesa od accordo, verbale e/o scritto, implicito e/o esplicito, tra le Parti.
- 9.3. Nessun accordo successivo e diverso dal presente o patto di modifica o di estensione dello stesso sarà vincolante per alcuna delle Parti se non convenuto da entrambe, per il tramite di loro rappresentanti a ciò debitamente autorizzati, per iscritto e con espresso riferimento al presente accordo.
- 9.4. Il ritardato, il mancato esercizio o l'esercizio parziale da parte di uno dei contraenti dei diritti previsti dal presente accordo non costituirà rinuncia, nemmeno parziale, agli stessi e non pregiudicherà l'ulteriore esercizio degli stessi.
- 9.5. Qualora una delle disposizioni del presente accordo dovesse risultare invalida o comunque inefficace, detta invalidità o inefficacia non inficerà le rimanenti disposizioni del contratto, le quali continueranno ad avere piena validità ed efficacia.
- 9.6. Tutte le notifiche, avvisi e altre comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovranno essere effettuate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all'indirizzo di seguito indicato (ovvero ad altro indirizzo che ciascuna delle parti dovesse indicare dandone comunicazione all'altra nelle forme sopra richiamate):

via L. Gavioli,1 - 41037 Mirandola (MO) Telefono: 0535-98276 0535-26742 Fax: 0535-26698	
se avia	
Telefono: Fax:	
Articolo 10. – <u>Legge regolatrice e foro competente</u> 10.1. – Il presente accordo sarà interpretato e regolato in confo Italiana.	ormità alle leggi della Repubblica
10.2. – Tutte le controversie insorgenti da o connesse al presen giurisdizione esclusiva del Foro di Modena.	te accordo saranno devolute alla
Articolo 11. – <u>Libera contrattazione</u> Le parti si danno atto che il presente accordo costituisce il frutto stesse e che tutte le sue clausole sono dalle stesse pienamente cor	_
Mirandola, li Data	
Letto, confermato e sottoscr	itto
Sig. Ivo Busoli Legale rappresentante di RB SPA	SigLegale rappresentante di
Si approvano e sottoscrivono specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 13 seguenti articoli: Articolo 2. – Obbligo di non divulgazione; Articolo Articolo 7. – Durata e Scadenza; Articolo 10. – Legge regolatrice e forc	6 Obbligo di non concorrenza;
Sig. Ivo Busoli Legale rappresentante di RB SPA	Sig Legale rappresentante di

se a RB SPA: